



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio Politiche di Mercato e Qualità

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale

FAQ al 16 luglio 2012

1) D. Degli organismi già costituiti come i Consorzi di Tutela e le Organizzazioni di Produttori possono partecipare alla misura senza costituire un'Associazione di Imprese?

R. Premesso che la Misura 124 è finalizzata alla realizzazione, fra gli altri, del seguente obiettivo operativo:

- incentivare forme di cooperazione tra aziende agricole o forestali ed imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o forestali, finalizzate alla progettazione, sviluppo e collaudo di prodotti, tecnologie e sistemi di produzione ad alto livello di innovazione;

Il punto 7 del bando cita:

“Sono beneficiari dell'intervento i seguenti soggetti:

- le imprese agricole o forestali e di utilizzazione boschiva, singole o associate;
- le PMI che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato – (esclusi i prodotti della pesca), in forma singola o associata;
- le PMI di utilizzazione boschiva e di prima utilizzazione del legno (compreso il sughero) e/o le imprese di seconda utilizzazione del legno, in forma singola o associata.

I soggetti sopra elencati, per accedere alla misura, devono essere obbligatoriamente riuniti sotto forma di Associazione/Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI/RTI/ATS), di consorzi o società consortili o in altre forme di raggruppamenti formalizzati giuridicamente.

I soggetti sopra elencati possono partecipare ad un solo partenariato.

E' condizione essenziale, per l'accesso alla misura, la presenza all'interno del partenariato, in forma singola o associata, di almeno un'impresa agricola, o di almeno un'impresa forestale e di utilizzazione boschiva e di un'impresa di prima utilizzazione del legno.”

Ratio della misura è la costituzione di un partenariato fra le imprese beneficiarie di cui al punto 7.

Il partenariato è una “associazione” tra più imprese che non costituisce autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, dove ogni impresa conserva la propria autonomia pur trovandosi a collaborare con le altre imprese partenariate sotto molteplici aspetti. Tutti gli associati conservano una totale indipendenza che esclude ogni forma di controllo dell’uno sull’altro, ma condividono metodo di lavoro, programma e obiettivi.

Il bando prevede che i soggetti beneficiari debbano costituirsi in Associazione/Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI/RTI/ATS), consorzi o società consortili o in altre forme di raggruppamenti formalizzati giuridicamente.

Con riferimento a quest’ultimo caso, si intende tutte quelle forme di accordo che, anche se non codificate, devono contenere gli elementi essenziali previsti dal codice civile per i contratti tipici (obiettivi, ruoli, capofila, quote, ecc.).

Le OP, Organizzazioni di Produttori, e i Consorzi di tutela di produzioni certificate, se costituiti in forma di Consorzi o Società consortili, possono partecipare alla misura in quanto costituiscono già di per sé “partenariati”. Per accedere alla misura devono possedere i requisiti richiesti circa la presenza, al proprio interno, in forma singola o associata, di almeno un’impresa agricola, o di almeno un’impresa forestale e di utilizzazione boschiva e di un’impresa di prima utilizzazione del legno

Inoltre, dall’atto costitutivo o dallo statuto deve risultare che l’intervento per cui si richiede il contributo è funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

2) D. Un soggetto proponente nell’ambito dello stesso progetto di ricerca può presentare due interventi distinti? Più precisamente, uno per “Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi prodotti” e l’altro per “Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuove tecnologie”, di cui il primo porterà allo sviluppo di un nuovo prodotto e il secondo allo sviluppo di una nuova tecnologia da applicarsi ad un prodotto già esistente.

R. Sì, il proponente può presentare un progetto composto dalle diverse tipologie di intervento previste al punto 3 del bando, se i diversi interventi sono funzionali al raggiungimento dello specifico obiettivo di innovazione proposto dal progetto .

3) D. Una OP, Organizzazione di Produttori, Società Consortile a responsabilità limitata costituita da aziende agricole di diversi comparti e aziende agricole con tecnologia di

trasformazione può presentare il progetto senza costituire un nuovo partenariato e, se la risposta fosse affermativa, come si gestisce il limite di spesa del capofila del 70%?

Le OP, Organizzazioni di Produttori, e i Consorzi di tutela di produzioni certificate, solo se costituiti in forma di Consorzi o Società consortili possono partecipare alla misura in quanto costituiscono già di per sé "partenariati". Nessuna delle imprese comprese nel partenariato (e quindi anche la capofila) deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto.

4) D. Nel caso in cui il proponente fosse una cooperativa di allevatori/agricoltori/ con stabilimento di trasformazione, valgono le stesse conclusioni della OP?

R. No, la cooperativa non rientra fra le forme di partenariato previste dal bando. Si rimanda al quesito n. 1.

5) D. Un'azienda che trasforma prodotti di seconda lavorazione come per esempio pasta, pane e dolci:

- può far parte del partenariato?
- può assumere il ruolo di Capofila?

R. Sì, per entrambi i quesiti.

6) D. Un progetto di sviluppo/collaudò di un processo produttivo e/o nuove tecnologie su un prodotto lattiero caseario già esistente, rientra nel campo di applicazione in regime in "de minimis"? Ossia, questo tipo di intervento e l'importo conseguente di cui eventualmente si andrà a beneficiare, può essere ridotto sulla base di eventuali altre agevolazioni già ottenute in regime di "de minimis" ?

R. I prodotti "latte e derivati del latte" rientrano nell'elenco dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE, pertanto possono beneficiare dell'importo massimo di progetto pari a Euro 400.000,00.

Nel caso di prodotti non inclusi nell'Allegato I, trova applicazione il regime "de minimis", per cui l'importo massimo del progetto è di Euro 200.000,00, ma si riduce se il proponente ha già beneficiato, nel triennio precedente, di altre agevolazioni in regime di "de minimis", che non possono superare i 200.000 Euro nell'ultimo triennio.